

Regolamento Commissione Medico-Scientifica UILDM (aggiornato il 24 gennaio 2014)

Art. n. 1

La Commissione Medico-Scientifica UILDM è organo tecnico dell'Unione con sede legale presso la Direzione Nazionale UILDM e sede organizzativa indicata dal Presidente in carica della Commissione.

Art. n. 2

La Commissione Medico-Scientifica UILDM è composta da un numero di membri variabile da sette a tredici, eletti dal Consiglio Nazionale UILDM su candidature corredate da curricula presentati alla Direzione Nazionale UILDM. Gli eletti devono essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati (tre mandati consecutivi).

Art. n. 3

La Commissione Medico-Scientifica elegge a scrutinio segreto nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti.

Art. n. 4

Il Presidente rappresenta la Commissione Medico-Scientifica nella Direzione Nazionale UILDM ed in tutti gli Organismi Pubblici e Privati che intendono giovare dell'apporto della Commissione.

Art. n. 5

Il Presidente convoca la Commissione in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, ed in seduta straordinaria su richiesta di almeno quattro membri della Commissione. Le sedute ordinarie possono avvenire anche per via telematica per non più di 2/3 di quelle previste. Le sedute straordinarie possono avvenire anche per via telematica. Il Presidente formula l'Ordine del giorno delle sedute.

Art. n. 6

I due Vicepresidenti esercitano per delega funzioni affidate loro dal Presidente e l'uno o l'altro sostituiscono il Presidente in sua assenza.

Art. n. 7

Il Coordinatore della Commissione redige i verbali di ogni seduta e dopo l'approvazione da parte dei membri della Commissione stessa, li trasmette alla Direzione Nazionale.

Art. n. 8

La consulenza medico scientifica è demandata all'intera Commissione o ai singoli componenti su questioni specialistiche specifiche.

Art. n. 9

Alla Commissione Medico-Scientifica è demandata la valutazione della concessione, da parte della Direzione Nazionale, del patrocinio UILDM e dell'utilizzo del logo dell'Associazione, a ogni evento medico-scientifico, anche quando questo sia organizzato da una Sezione locale UILDM.

Art. n. 10

Su problemi che rivestono carattere di estrema urgenza il Presidente può convocare i Vicepresidenti e l'eventuale specialista interessato, tenendo comunque sempre informata l'intera Commissione. Di tali iniziative devono comunque essere informati tutti i membri della Commissione.

Art. n. 11

La Commissione può avvalersi dell'eventuale partecipazione di Consulenti, designati dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente della Commissione, o di esperti esterni italiani o stranieri.

Art. n. 12

Le sedute della Commissione saranno ritenute valide con la presenza, o la partecipazione se per via telematica, della metà più uno dei componenti